

(N. 1292-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica
nella seduta del 19 ottobre 1950*

*approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 22 novembre 1950 (V. Stampato N. 1620)*

presentato dal Ministro delle Finanze

(VANONI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(PICCIONI)

e col Ministro del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 4 DICEMBRE 1950

Norme per l'idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Gli esami per conseguire l'abilitazione alle funzioni di ufficiale esattoriale sono tenuti, nella data da fissarsi per ciascun anno con decreto del Ministro delle finanze.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Le domande di ammissione, scritte di tutto pugno dagli aspiranti e corredate dei documenti indicati dal seguente articolo 3, sono presentate nel termine stabilito nel bando, al procuratore della Repubblica della locale circoscrizione giudiziaria.

Il procuratore della Repubblica, con decisione definitiva comunicata all'interessato a mezzo del sindaco del Comune di residenza, può negare l'ammissione all'esame dell'aspirante.

Art. 3.

A corredo delle domande gli aspiranti debbono produrre i seguenti documenti, stesi su competente carta bollata e debitamente legalizzati:

1° copia dell'atto di nascita, da cui risulti che, alla data del bando d'esame, l'aspirante ha compiuto il 21° e non oltrepassato il 40° anno di età, eccezione fatta per gli ex combattenti, i partigiani ed i congedati dalle armi dei Carabinieri e della Guardia di finanza, per i quali il limite massimo è elevato a 50 anni.

2° certificato di cittadinanza italiana;

3° certificato generale del casellario giudiziale, di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di esame;

4° certificato di buona condotta morale e civile, pure di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di esame;

5° certificato di godimento dei diritti politici, pure di data non anteriore ai tre mesi da quella di pubblicazione del bando di esame;

6° certificato di sana costituzione fisica, rilasciato dal medico provinciale o da un ufficiale medico di grado non inferiore a capitano o da un ufficiale sanitario;

7° licenza di scuola media inferiore.

Art. 4.

L'esame è scritto ed orale.

Il primo consiste nella redazione di un verbale in applicazione delle attribuzioni assegnate all'ufficiale esattoriale dalla legge sulla

Art. 2.

Le domande di ammissione, corredate dei documenti indicati dal seguente articolo 3, sono presentate nel termine stabilito nel bando al procuratore della Repubblica della locale circoscrizione giudiziaria.

Identico.

Art. 3.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Soppresso.

Identico.

Identico.

Art. 4.

Identico.

riscossione delle imposte dirette e nella risoluzione di un problema di aritmetica pratica compresi il ragguaglio di vecchie misure col sistema metrico decimale e la regola del tre composto.

Il secondo verte sulle seguenti materie:

Nozioni elementari di diritto; nozioni di procedura civile, con particolare riguardo alla esecuzione sui beni mobili e sui beni immobili; elementi di diritto tributario, con particolare riguardo alle imposte dirette; testo unico di leggi sulla riscossione, regolamento relativo, capitoli normali per la gestione delle esattorie e tabella dei compensi per gli atti esecutivi; nozioni di merceologia e di estimo; aritmetica pratica, nei limiti indicati per l'esame scritto.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice è composta dal procuratore della Repubblica, presidente; da un funzionario dell'Amministrazione finanziaria, designato dall'Intendente; dal pretore o dal vice pretore del mandamento, nel quale ha luogo l'esame, e da due membri designati, con particolare riguardo alla loro competenza in materia di riscossione delle imposte dirette, uno dall'Associazione nazionale degli esattori e l'altro dal Sindacato nazionale degli ufficiali e messi esattoriali o dalla Federazione nazionale dipendenti da esattori e ricevitori delle imposte dirette qualora il Sindacato di categoria non abbia rappresentanti nella Provincia in cui si svolgono gli esami.

Il Presidente della Commissione esaminatrice stabilisce i giorni e le ore della prova scritta e di quelle orali, sceglie i temi, preordina e dà in seno alla Commissione le direttive opportune per garantire il regolare svolgimento degli esami.

Per conseguire l'idoneità occorrono almeno sei decimi nella prova scritta e sei decimi nella prova orale.

Per i lavori della Commissione è sufficiente la presenza di almeno tre membri, purchè compreso, in ogni caso, il Presidente.

Art. 6.

Compiuti gli esami, il Presidente della Commissione esaminatrice rilascia a coloro che hanno conseguito l'idoneità un certificato

Art. 5.

La Commissione esaminatrice è composta dal procuratore della Repubblica, presidente; da un funzionario dell'Amministrazione finanziaria, designato dall'Intendente; dal pretore o dal vice pretore del mandamento, nel quale ha luogo l'esame, e da due membri aventi particolare competenza in materia di riscossione delle imposte dirette scelti fra quelli designati dalle organizzazioni sindacali interessate.

Identico.

Identico.

Soppresso.

Art. 6.

Ultimati gli esami, il Presidente della Commissione esaminatrice rilascia a coloro che hanno conseguito l'idoneità un certificato di

di abilitazione alle funzioni di ufficiale esattoriale, da lui sottoscritto, con l'indicazione dei voti riportati complessivamente nella prova scritta ed in quella orale; comunica altresì all'Intendenza di finanza, che ne dà partecipazione all'Associazione nazionale degli esattori, al Sindacato nazionale ufficiali e messi esattoriali, alla Federazione nazionale dipendenti da esattori e ricevitori delle imposte dirette ed alla Direzione generale delle imposte dirette, gli elenchi delle persone che hanno conseguita la idoneità.

Art. 7.

Ai primi esami di idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale, che saranno banditi successivamente alla data di pubblicazione della presente legge, potranno partecipare anche coloro che abbiano superato il 40° anno di età, ma non il 50°, e gli ufficiali esattoriali, anche se non siano in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 3, che, nominati ai sensi della legge 2 ottobre 1940, n. 1429, erano in servizio da almeno un anno al 30 giugno 1948. Gli ufficiali anzidetti debbono esibire copia in carta da bollo della patente di nomina, autenticata dal procuratore della Repubblica, e certificato in carta da bollo comprovante la durata del servizio prestato, rilasciato dall'esattore e convalidato dall'Intendente di finanza.

Per gli esami banditi dal 1945 in poi ovvero in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge, è concessa sanatoria per la eventuale ammissione di candidati che abbiano superato il 40° anno di età alla data dei rispettivi bandi.

Art. 8.

Sono abrogati il regio decreto 9 maggio 1929, n. 1013, e il regio decreto 27 giugno 1935, n. 1424.

abilitazione alle funzioni di ufficiale esattoriale, da lui sottoscritto, con l'indicazione dei voti riportati complessivamente nella prova scritta ed in quella orale; comunica altresì all'Intendenza di finanza, che ne dà partecipazione alle organizzazioni sindacali interessate ed alla Direzione generale delle imposte dirette, gli elenchi delle persone che hanno conseguita la idoneità.

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

Identico.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.